

ACCESSO AGLI ATTI DELLE PRO LOCO E LORO NATURA GIURIDICA

È stata sottoposta all'attenzione del Difensore civico la questione relativa all'accesso agli atti in possesso degli enti pro loco.

L'art. 17 della legge provinciale sulla promozione turistica (l.p. 8/2020), rubricato "Associazioni pro loco", prevede che:

- "1. La Provincia sostiene le associazioni pro loco in quanto soggetti che concorrono alla valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.
2. Le associazioni pro loco costituiscono, nel rapporto con le amministrazioni dei comuni, associazioni di riferimento per il coordinamento e la programmazione delle attività di valorizzazione turistica del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti.
3. Le associazioni pro loco possono promuovere iniziative di promozione territoriale e turistica in collaborazione con altre associazioni pro loco, anche se operanti con riferimento a territori appartenenti ad altri ambiti o aree territoriali".

Premesso, quindi, che trattasi di associazioni costituite da volontari che si attivano per la promozione e la valorizzazione del territorio - senza finalità di lucro - nella risposta al cittadino sono state evidenziate le criticità in ordine all'assoggettamento di associazioni pro loco e loro consorzi alla normativa in materia di accesso agli atti (l. 241/1990 e l.p. 23/1992), in quanto enti di natura privatistica, non esercenti un pubblico servizio, indicando gli indirizzi della giurisprudenza in materia. Il Consiglio di Stato (sez. V, 30.03.1988, n. 172) ha statuito che gli enti pro loco non possono essere qualificati come enti pubblici, non essendo a tal fine sufficienti i fini previsti dallo statuto in tema di promozione turistica, l'assenza di fine di lucro e l'attribuzione di contributi da parte della pubblica amministrazione. Inoltre, secondo il supremo organo di giustizia amministrativa la promozione turistica, sebbene risulti fondamentale per molte località italiane, non costituirebbe un pubblico servizio, "inteso questo nel senso classico di prestazioni essenziali fornite ad una collettività indistinta di utenti" (Consiglio di Stato, sez. V, 17.01.2014, n. 200).

È noto, del resto, che la creazione di un rapporto con l'ente pubblico per la gestione di un servizio pubblico avviene "attraverso un meccanismo di sostituzione, [per mezzo del quale l'ente privato] viene a gestire in nome proprio detta attività ma pur sempre in vece e per conto dell'amministrazione, strettamente attenendosi ai moduli operativi da quella dettati ed inserendosi, quale stazione operativa terminale nell'organico e pianificato assetto da

quella dato al servizio” (Cassazione civile, sez. un., 30.03.1990, n.2611). Interessante il contributo della giurisprudenza contabile, la quale ha affermato che “la provata autonomia decisionale ed operativa delle associazioni pro loco, l’assenza di atti, legislativi o amministrativi, di attribuzione o di delega di compiti regionali o provinciale in materia di turismo, comporta [la realizzazione di] un “servizio reso al pubblico”, ma non di un servizio proprio dell’ente pubblico”. Inoltre “l’erogazione di contributi da parte di enti pubblici, quali la Regione o la Provincia, non costituisce affidamento di gestione del patrimonio pubblico ma semplice e discrezionale elargizione incentivante per la promozione di attività a rilevanza turistica il cui sviluppo l’ente pubblico intende incoraggiare. Si tratta di una forma di intervento finanziario pubblico ad estesa diffusione e riguardante disparati settori attraverso il quale vengono attuate manovre di sostegno per attività, siano esse svolte da enti pubblici o da soggetti privati, ritenute produttive di “benefici” di ritorno per la collettività e per tale motivo ritenute meritevoli di contribuzione pubblica. Ciò porta alla conclusione che i precettori beneficiari di contributi finanziari pubblici non sono per ciò stesso gestori di patrimonio pubblico e perciò funzionalmente inseriti nell’organizzazione amministrativa pubblica”.

(Corte dei Conti Sicilia, sez. reg. giurisd., 22.05.1995, n. 118).

G.B. 04.12.2020